

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 4 gennaio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglie delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati: Ordine del giorno per la seduta del
9 gennaio 1951 Pag. 18

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039.

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.
Pag. 18

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1040.

Emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a
premio Pag. 18DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1950, n. 1041.Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino
Sella » di Biella ad accettare una donazione . . . Pag. 19DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1950, n. 1042.Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto per
il lavoro, in Venezia Pag. 19DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1950.Classificazione della strada denominata « Cava-Corpo di
Cava » del comune di Cava dei Tirreni fra le provinciali di
Salerno Pag. 19

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provin-
ciale per il collocamento di Treviso Pag. 20

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale
per il collocamento di Teramo Pag. 20

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provin-
ciale per il collocamento di Vicenza Pag. 20

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provin-
cia di Pistoia Pag. 21

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della pro-
vincia di Livorno Pag. 22

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1950.

Nomina di componenti della Commissione per il compli-
mento di indagini e di studi sull'industria meccanica ita-
liana Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rimessa in vigore di alcuni
Accordi tra l'Italia e l'Austria Pag. 24Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del
nuovo statuto e dell'annesso regolamento del Consorzio
irriguo Tavolera Savella, con sede in Trinità (Cuneo).
Pag. 24Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione
comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integra-
zione del bilancio 1950 Pag. 24Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine di ese-
cuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto
(Chieti) Pag. 24

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 24

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bol-
lettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settem-
bre 1950 Pag. 25

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per esame a ottantanove posti di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Pag. 30

Prefettura di Cosenza: Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso la sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.

Pag. 32

Prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946

Pag. 32

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per martedì, 9 corrente, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge:

« Norme per la elezione dei Consigli provinciali ».

Roma, addì 3 gennaio 1951

(32)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039.

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.

La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi.

La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.

Art. 2.

Ai magistrati promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1° gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a quest'ultima data.

Art. 3.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.

Art. 4.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGN

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1040.

Emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durante l'esercizio finanziario 1950-51 il Governo è autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, ad una nuova emissione di Buoni del tesoro novennali a premio fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile in due rate semestrali posticipate.

Il numero e l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione dei buoni, la durata delle pubbliche sottoscrizioni e la decorrenza degli interessi sono stabiliti con i decreti di cui al comma precedente.

Art. 2.

In pagamento dei buoni sottoscritti saranno accettati anche Buoni del tesoro ordinari al prezzo ed alle altre condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalle imposte di successione e dalle imposte sul valore netto globale delle successioni;

c) dalle imposte di registro, sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono applicabili tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi a garanzia in titoli del debito pubblico dello Stato o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Ai sottoscrittori dei buoni possono essere rilasciati titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

Art. 5.

Tutti gli atti e i documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione di consorzi per il collocamento di nuovi titoli, i conti e la corrispondenza dei consorzi, sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.

E' del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, rilasciati ai sottoscrittori.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità della emissione di cui alla presente legge: stabilirà la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi: provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di cui nel presente disegno, il Ministro per il te-

soro potrà altresì disporre l'anticipato pagamento, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola semestrale di interessi sui buoni stessi.

Art. 7.

Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1950-51 con una aliquota dei proventi della emissione dei buoni poliennali di cui all'art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1950, n. 1041.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare una donazione di nominali L. 30.000 in titoli di Stato disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al gr. uff. ing. Alcide Bona e da conferirsi ogni tre anni.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1950, n. 1042.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto, composto di 22 articoli, vistato dal Ministro proponente, dell'Istituto veneto per il lavoro, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1950.

Classificazione della strada denominata « Cava-Corpo di Cava » del comune di Cava dei Tirreni fra le provinciali di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del 2 ottobre 1948, n. 793, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Cava dei Tirreni, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra

le provinciali della strada comunale « Cava Corpo di Cava »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Cava Corpo di Cava » nel comune di Cava dei Tirreni, della lunghezza di km. 3,700 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 203.

(5467)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Treviso n. 16350 in data 6 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. dott. Fabbro Attilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il sig. Favaro Guido, della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. dott. Fabbro Attilio è sostituito con il signor Favaro Guido quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

Roma, addì 27 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5536)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo n. 14619 in data 18 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Nardi Romolo e Pecorale Agostino, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, rispettivamente con i signori Angeletti Guido e Piersanti Paolo, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Nardi Romolo e Pecorale Agostino sono sostituiti con i signori Angeletti Guido e Piersanti Paolo quali rappresentanti dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza n. 24159 in data 17 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Piga Vincenzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il signor Giulianati Sergio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Piga Vincenzo è sostituito con il sig. Giulianati Sergio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5541)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dell'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunci legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunci legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
—	Sorgente Belluccella	Zona boschiva in frazione Momigno	Marliana	Tributaria del bacino del torrente Vincio di Montagnana e alimentatrice della Forra della Verginina
—	Sorgenti « La Margine »	Pendici Monte Bersano	Id.	Tributarie del bacino del torrente Liesina sul fosso Monaco
—	Sorgente Secchietti	Frazione di Serra	Id.	Tributaria del torrente Pescia e del fosso del Brandolone
—	Sorgenti Cantagallo e Forra Taneta	Località Margine di Bruno	Id.	Tributarie del rio Torbola e del bacino del torrente Nievole
—	Forra della Ciliegia	Forra dell'Acquasanta	Serravalle	Dalla sorgente denominata « Ciliegia » alla confluenza con la forra dell'Acquasanta
—	Rio di Santo Stefano	Fiume Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Pescia
—	Acque sotterranee Pontelungo	Torrente Ombrone	Pistoia	Sponda destra e sinistra torrente Ombrone a valle del ponte di Pontelungo profondità metri 300 lunghezza m. 1000
—	Sorgente « Nido »	Località Serrantone	Abetone	Sorgente stessa

Roma, addì 12 dicembre 1950

Visto, il Ministro: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Livorno;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Livorno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunci legali della provincia di Livorno;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunci legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Schema di terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Livorno

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
233	Canale centrale di Rimigliano	Canale orientale di Rimigliano	Piombino-San Vincenzo	Dallo sbocco nel canale orientale all'attraversamento della strada privata per l'Inseglio
234	Canale orientale di Rimigliano	Foce di Torre Nova (Tirreno)	Id.	Dalla foce di Torre Nova all'incile sul vecchio Botro ai marmi (Cassone di tavole)
235	Canale scaricante di Portoferro e Torre Nova	Id.	Piombino-Campiglia Marittima	Dalla foce di Torre Nova all'attacco col canale allacciante destro presso le Lauriere
236	Fossi di Montegemoli	Canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco sul canale allacciante destro a Porta al ferro
237	Canale allacciante destro di Campiglia	Vecchio fiume Cornia	Piombino-Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel vecchio fiume Cornia presso Ponte d'Oro all'attraversamento della strada di Suverato presso il Lecceto
238	Fosso Diavolo	Fiume Cosimo	Campiglia Marittima	Dallo sbocco col fiume Cosimo presso la ferrovia a Campo ai Mori
239	Fosso Acquaviva	Fiume Cervia	Piombino-Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel fiume Cervia allo attraversamento della via del Cipriani (Casalappio)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
240	Fosso Botrangelo	Fiume Cervia	Piombino	Dallo sbocco nel fiume Cervia alla via del Cipriani
241	Canale allacciante sinistro	Vecchio fiume Cornia	Id.	Dallo sbocco del vecchio fiume Cornia presso Ponte d'Oro a Torre del Sale
242	Fosso Cervia	Foce Torre del Sale Carbonifera e Prato Ranieri	Id.	Da Torre del Sale per San Martino-Carbonifera al padule di Prato Ranieri
243	Falda artesianiana della pianura del fiume Cornia (profondità varia da 35 a 50 m. sotto il terreno)	—	Piombino-Campiglia Marittima	La detta falda artesianiana che affiora naturalmente a mezzo dei cosiddetti Pozzali, esistenti numerosi specialmente in sinistra del fiume Cornia alimenta i cosiddetti Pozzali anche i pozzi trivellati aperti in diverse epoche (1912-1950) e rappresenta l'unica continua risorsa idrica della regione. La ubicazione planimetrica di detta falda artesianiana è circoscritta come segue: via Aurelia (loc. Puledraia-Strada Caldavalle Porta al Ferro Via degli Scopini Poggio all'Agnello Stazione Populonia-Via ferrata Campiglia Piombino fino a Capezzuolo Ponte d'Oro-Litorale per Torre del Sale-San Martino-Torre Mazza-Via Aurelia (S. Giulia) e per questa di nuovo alla Puledraia
244	Torrente Nuovo Botro ai Marmi	Mare Tirreno	San Vincenzo-Campiglia	Dallo sbocco in mare presso Cavalleggeri allo attraversamento della strada Campiglia San Vincenzo presso Monterompolo
245	Fosso del Bottagone	Canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco del canale allacciante all'attraversamento dello stradone di accesso al podere « Tutti i Santi »
246	Fosso Rocchio	Fosso scaricante a Torre Nova	Campiglia Marittima	Dallo sbocco fino alla sua origine presso il molino di Fondo della Fossa Calda
247	Fosso delle Tavole	Fosso di Montegemoli	Piombino	Dallo sbocco fino al confine fra i comuni di Piombino e Campiglia Marittima

Roma, addì 12 dicembre 1950

Visto, il Ministro: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1950.

Nomina di componenti della Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i propri decreti in data 21 settembre 1950, 25 ottobre 1950 e 8 novembre 1950, relativi alla istituzione di una Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana ed alla sua composizione;

Ritenuta l'opportunità di integrare ulteriormente la Commissione suddetta con l'aggiunta di altri esperti, scelti per la loro specifica competenza;

Decreta:

Art. 1.

Gli ingegneri Giovanni Enriques, Arnoldo Fogagnolo, Giuseppe Lauro sono nominati componenti della Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(2)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore di alcuni Accordi tra l'Italia e l'Austria

Con scambio di note effettuato in Roma il 22 novembre 1950, sono stati rimessi in vigore tra l'Italia e l'Austria i seguenti Accordi:

1) Convenzione italo-austriaca sull'assistenza gratuita reciproca dei malati indigenti, conclusa a Vienna il 25 giugno 1896.

2) Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922, relativa alla estradizione dei malfattori.

3) Convenzione italo-austriaca per l'assistenza giudiziaria, firmata in Roma il 6 aprile 1922.

4) Convenzione addizionale alla Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922 sull'extradizione dei malfattori, firmata in Roma il 26 marzo 1934.

(16)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto e dell'annesso regolamento del Consorzio irriguo Tavolera Savella, con sede in Trinità (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 28735, in data 15 dicembre 1950, è stato approvato il nuovo statuto e il regolamento annesso del Consorzio irriguo Tavolera Savella, con sede in Trinità (Cuneo), deliberato dalla assemblea dei consorziati nelle adunanze del 4 maggio e 21 dicembre 1947.

(5469)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1950, registro n. 43 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di lire 215.760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(23)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto (Chieti)

Con decreto Ministeriale 1° dicembre 1950, n. 4112, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto (Chieti), approvato con decreto Ministeriale 3 dicembre 1948, n. 3011, è prorogato fino al 3 dicembre 1954.

(5519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 3

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624, 84	Borsa di Palermo	624, 82
» Firenze	624, 85	» Roma	624, 82
» Genova	624, 85	» Torino	624, 84
» Milano	624, 84	» Trieste	624, 82
» Napoli	624, 825	» Venezia	624, 84

Media dei titoli del 4 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69, 70
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	50, 10
Id. 5 % 1935	98, 80
Redimibile 3,50 % 1934	71, 275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69, 10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91, 75
Id. 5 % 1936	90, 80
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99, 10
Id. 5 % convertiti 1951	100, 05
Id. 5 % (scadenza 1959)	97, 15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A.

L. 624, 83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	87,38	» corona norvegese
Olanda	164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	» franco svizzero

**ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA**

Bollettino bimensile del bestiame n. 17
dal 1° al 15 settembre 1950

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Collio	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Caserta	Caiazzo	B	—	1
Id.	Sparanise	B	—	1
Catania	Biancavilla	O	—	1
Catanzaro	Cenadi	O	—	1
Chieti	Ripateatina	Cap	—	1
Cosenza	San Pietro in Guarano	B	—	1
Id.	Rose	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	E	—	1
Id.	Foggia	E	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Sannicandro Garganico	Cap	—	2
Id.	Vico Garganico	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
L'Aquila	Castel di Ieri	Cap	1	—
Id.	Rocca di Botte	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	1	—
Latina	Latina	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Macerata	Sefro	O	1	—
Matera	Matera	E	—	1
Napoli	Casola	B	—	1
Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Torre Annunziata	B	—	1
Nuoro	Desulo	Cap	—	1
Id.	Gadoni	Cap	—	1
Id.	Laconi	Cap	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Utassai	Cap	—	1
Palermo	Monreale	B	—	1
Pavia	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	1
Piacenza	San Pietro in Cerro	E	1	—
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Corleto	O/Cap	—	1
Id.	Tito	B	—	1
Reggio Calabria	Africo	O/Cap	—	1
Rieti	Morro Reatino	B	—	1
Roma	Ariccia	Cap	1	—
Id.	Labico	B	1	1
Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Valmontone	O	1	—
Salerno	Buccino	O	—	1
Id.	Capaccio	Cap	—	1
Id.	Maiori	B	1	—
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Sarno	B	—	1
Id.	Vietri sul Mare	B	—	1
Torino	Lanzo Torinese	B	—	1
Viterbo	Canino	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Carbonchio ematico</i>				
Viterbo	Civita Castellana	B	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			15	44
<i>Carbonchio sintomatico</i>				
Brescia	Montichiari	B	—	1
Campobasso	Boiano	B	—	1
Como	Faloppio	B	—	1
Cosenza	Terranova da Sibari	B	—	1
Latina	Pontinia	B	—	1
Napoli	Casoria	B	—	1
			—	6
<i>Afta epizootica</i>				
Arezzo	Stia	B	2	—
Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	B	—	8
Id.	Castignano	B	—	7
Id.	Maltignano	B	—	1
Bari	Altamura	B	7	—
Id.	Andria	B	2	—
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Santeramo	B	3	—
Bergamo	Valbondione	B	—	1
Bolzano	Barbiano	B	1	4
Id.	Bronzolo	B	1	—
Id.	Renon	B	—	1
Brescia	Villachiarà	B	—	1
Cagliari	Ballao	B	7	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Furtei	B	10	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Sanluri	B	2	—
Id.	San Nicolò Gerrei	B	3	—
Id.	Senorbi	B	5	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Villanovafranca	B	2	—
Campobasso	Campochiaro	B	—	7
Id.	Filignano	B	8	—
Id.	Montaquila	B	4	—
Id.	Venafro	B	4	—
Caserta	Orta d'Atella	B	—	1
Id.	Grazzanise	B	1	1
Catanzaro	Briatico	B	—	1
Id.	Capistrano	B	2	—
Id.	Confienti	B	2	—
Id.	Cropani	B	—	2
Id.	Curinga	BO	2	—
Id.	Dinami	B	2	—
Id.	Filadelfia	B	—	1
Id.	Franravilla Angitola	B	—	1
Id.	Monterosso Calabro	B	2	—
Id.	Sambiase	B	—	1
Id.	Sant'Eufemia Lamezia	B	1	—
Como	Olgiate Calco	B	1	—
Cosenza	Morano Calabro	B	—	2
Id.	Rogliano	B	—	4
Cremona	Rivolta d'Adda	B	1	—
Cuneo	Moretta	B	—	1
Id.	Priocca	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
<i>Segue: Malrossino dei suini</i>				
Bolzano	Laces	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Trenzano	S	—	2
Campobasso	Castelmauro	S	—	2
Chieti	Miglianico	S	—	2
Id.	Vasto	S	—	2
Cuneo	Cuneo	S	—	1
Id.	Fossano	S	—	8
Id.	Lesegno	S	—	1
Firenze	Pelago	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Lucca	Camporgiano	S	—	1
Id.	Molazzana	S	—	2
Mantova	Magnacavallo	S	—	1
Massa Carrara	Canara	S	—	2
Matera	Stigliano	S	—	1
Milano	Codogno	S	—	1
Modena	Concordia	S	—	3
Napoli	Meta di Sorrento	S	—	1
Novara	Casaleggio	S	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	S	—	2
Padova	Gazzo	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Lesignano	S	—	1
Pavia	Cergnago	S	—	1
Pesaro e Urbino	Mondolfo	S	—	1
Reggio Emilia	Fabbrico	S	—	2
Rieti	Rieti	S	—	1
Rovigo	Porto Tolle	S	—	1
Id.	Rovigo	S	—	7
Id.	San Martino di Venezze	S	—	5
Salerno	Buccino	S	1	—
Id.	Sala Consilina	S	4	—
Sondrio	Bianzone	S	—	1
Id.	Teglio	S	—	4
Teramo	Controguerra	S	—	1
Terni	Terni	S	—	1
Torino	Piscina	S	—	1
Id.	Poirino	S	1	—
Id.	Strambino	S	1	—
Trento	Cavareno	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	5
Id.	Grumes	S	—	1
Id.	Vallarsa	S	—	1
Treviso	Meduna di Livenza	S	1	—
Id.	Miane	S	—	2
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	2	—
Udine	Meduno	S	1	—
Id.	Santa Maria la Longa	S	1	—
Id.	S. Martino al Tagliamento	S	3	—
Id.	Tramonti di Sopra	S	—	1
Id.	Travesio	S	—	1
Id.	Udine	S	1	—
Id.	Varmo	S	—	1
Vercelli	Desana	S	1	—
Id.	Stroppiana	S	1	—
Verona	Sant'Anna Alfaedo	S	—	1
Id.	Roverchiara	S	—	1
Id.	Albaredo	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
<i>Segue: Malrossino dei suini</i>				
Verona	Casaleone	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	3
Id.	Camisano	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	3
			32	111
<i>Peste e setticemia dei suini</i>				
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	2	—
Bari	Monopoli	S	1	—
Bolzano	Marebbe	S	1	—
Catania	Bronte	S	7	—
Id.	Maletto	S	5	—
Catanzaro	Briatico	S	2	—
Id.	Cicala	S	3	—
Id.	Conflenti	S	1	—
Id.	Cortale	S	1	—
Id.	Cropani	S	2	—
Id.	Gimigliano	S	1	—
Id.	Pentone	S	8	—
Id.	San Mango d'Aquino	S	—	2
Chieti	Vasto	S	—	1
Cosenza	Pietrafitta	S	—	2
Id.	Aprigliano	S	—	1
Id.	San Basile	S	—	12
Id.	Cleto	S	—	5
Id.	Belvedere Marittimo	S	—	3
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	2
Frosinone	Cassino	S	—	1
L'Aquila	Civitella Roveto	S	—	5
Milano	Codogno	S	—	1
Modena	Formigine	S	—	1
Novara	Sizzano	S	—	1
Nuoro	Escalaplano	S	—	1
Piacenza	Rivergaro	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Id.	Piteglio	S	1	—
Potenza	Montemilone	S	1	—
Reggio Calabria	Caulonia	S	—	22
Id.	Laganadi	S	8	—
Id.	Montebello Ionico	S	—	5
Id.	Reggio Calabria	S	9	—
Id.	Sant'Alessio d'Aspromonte	S	5	—
Id.	Santo Stefano d'Aspromonte	S	—	2
Reggio Emilia	Casina	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Rovigo	Adria	S	—	2
Salerno	Bellosguardo	S	—	1
Id.	Camerota	S	—	1
Id.	Caselle in Pittari	S	1	—
Id.	Cicerale	S	1	—
Id.	Maiori	S	—	1
Id.	Montesano sulla Marcellana	S	1	—
Id.	Morigerati	S	1	—
Id.	Omignano	S	1	—
Id.	Perdifumo	S	1	—
Id.	Sala Consilina	S	—	1
Id.	Sessa Cilento	S	1	—
Id.	Torre Orsaia	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Peste e setticemia dei suini</i>					<i>Rogna</i>				
Salerno	Tramonti	S	—	1	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Id.	Vallo della Lucania	S	1	—	Id.	Monte Sant'Angelo	O	2	—
Taranto	Mottola	S	1	—	Id.	Castelluccio dei Sauri	O	1	—
			73	80	L'Aquila	L'Aquila	O	2	—
	<i>Morva</i>				Id.	Ofena	O	—	1
					Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Napoli	Villaricca	E	1	—	Latina	Campodimele	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—	Potenza	Vietri di Potenza	O	1	—
			2	—	Roma	Rocca di Papa	O	1	—
	<i>Farcino criptococcico</i>							10	1
					<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre</i>				
Caltanissetta	Valllunga	E	1	—	Bari	Gravina	O	1	—
Catania	Acireale	E	1	—	Id.	Minervino	O	1	—
Id.	Scordia	E	—	1	Bologna	Molinella	O	1	—
Foggia	Torremaggiore	E	—	1	Catanzaro	Sambiase	O	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—	L'Aquila	Celano	O	5	—
			3	2	Id.	Cerchio	O	1	—
	<i>Morbo coitale maligno</i>				Potenza	Noepoli	O Cap	1	—
					Id.	Lagonegro	O Cap	1	—
Bologna	Imola	E	4	—	Id.	Moliterno	O Cap	2	—
Latina	Pontinia	E	1	—	Roma	Albano Laziale	O	1	—
			5	—	Id.	Camerata Nuova	O	1	—
	<i>Rabbia</i>				Id.	Campagnano	O	1	—
					Id.	Palestrina	O	1	—
Agrigento	Caltabellotta	Can	—	5	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Bari	Acquaviva	Can	—	1	Id.	Palagiano	O Cap	1	—
Id.	Andria	Can	—	1	Id.	Pulsano	O Cap	2	—
Bergamo	Ponteranica	Can	—	1	Id.	Taranto	O Cap	1	—
Brindisi	Ostuni	O	1	—				23	—
Cagliari	Armungia	Can	—	1	<i>Aborto epizootico</i>				
Id.	Assemini	Can	—	1	Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Cagliari	Can	—	2	Ancona	Senigallia	B	1	—
Id.	San Nicolò Gerrei	Can	—	1	Bari	Valenzano	Cap	—	1
Id.	Villacidro	Can	—	1	Bergamo	Albino	B	1	—
Caltanissetta	Montedoro	O	—	1	Id.	Arcene	B	1	—
Campobasso	Filignano	Can	—	1	Id.	Bergamo	Cap	—	1
La Spezia	Levanto	Can	—	1	Id.	Branzi	B	1	—
Livorno	Piombino	Can	—	1	Id.	Brignano	B	4	—
Massa Carrara	Carrara	Can	—	1	Id.	Casirate	B	1	—
Messina	Novara Sicula	Can	—	1	Id.	Osio Sopra	B	1	—
Nuoro	Nuoro	Can	—	1	Id.	Urgnano	B	1	—
Potenza	Rionero	Fel	—	1	Id.	Valleve	B	1	—
Reggio Calabria	Cittanova	Can	—	1	Id.	Vertova	B	1	—
Id.	Reggio Calabria	Can	—	1	Bologna	Anzola Emilia	B	2	—
Roma	Nettuno	E	—	1	Id.	Budrio	B	4	—
Id.	Roma	Can	—	19	Id.	Casalecchio	B	1	—
Salerno	Buccino	Can	—	2	Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Eboli	Can	1	—	Id.	Galliera	B	3	—
Id.	Pagani	Can	—	2	Id.	Ozzano Emilia	B	1	—
Taranto	Lizzano	E Can	—	1	Id.	Pieve di Cento	B	1	—
Id.	Massafra	Can	—	1	Id.	San Giorgio di Piano	B	2	—
Treviso	Carbonera	Cap	—	1	Id.	San Lazzaro	B	1	—
Venezia	Venezia	Can	—	1	Bolzano	Campo di Trens	B	—	2
Viterbo	Nepi	Can	—	1	Id.	Silandro	B	1	—
			2	53	Brescia	Castegnato	B	1	—
					Cremona	Voltido	B	—	1
					Firenze	San Godenzo	B	—	1
					Id.	Id.	Cap	—	1
					Foggia	Candela	Cap	1	—
					Id.	Castelluccio dei Sauri	Cap	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Barbone bufalino</i>				
Salerno	Battipaglia	Buf	3	—
Id.	Eboli	Buf	1	—
Id.	Pontecagnano	Buf	3	—
			7	—
<i>Peste aviaria</i>				
Ascoli Piceno	Montefalcone	Appenn. P	1	—
Campobasso	Trivento	PP	7	—
Catanzaro	Falerna	PP	—	2
Chieti	Ortona	PP	—	1
Pesaro Urbino	San Leo	PP	—	10
Ravenna	Bagnacavallo	PP	4	1
Id.	Bagnara	PP	3	—
Id.	Brisighella	PP	2	—
Id.	Castel Bolognese	PP	4	—
Id.	Cotignola	PP	7	—
Id.	Faenza	PP	9	3
Id.	Lugo	PP	4	1
Id.	Ravenna	PP	12	2
Id.	Russi	PP	11	1
Treviso	Treviso	P	—	1
			64	22
<i>Colera dei polli</i>				
Ravenna	Faenza	P	2	—
Treviso	Villorba	P	—	1
			2	1
<i>Laringo tracheite infettiva dei polli</i>				
Avellino	Chiusano	P	—	3
Bologna	Monterenzio	P	—	2
Id.	Porretta	P	—	3
Bolzano	Termeno	P	—	1
Como	Arosio	P	—	6
Id.	Faggeto	P	—	3
Lucca	Camporgiano	P	—	4
Piacenza	Pontenure	P	—	1
Pistoia	Agliana	P	1	—
Id.	Pistoia	P	1	—
Rovigo	Adria	P	—	1
Sassari	Ittiri	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli</i>				
Sassari	Siligo	P	1	1
Udine	San Giorgio della Richinvelda	P	—	3
Id.	Travesio	P	—	4
			3	33

RIEPILOGO
dal 1° al 15 settembre 1950 - N. 17

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	27	56	59
2	Carbonchio sintomatico	6	6	6
3	Afta epizootica	48	149	296
4	Malrossino dei suini	38	83	143
5	Peste e setticemia dei suini	22	55	103
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	4	5	5
8	Morbo coitale maligno	2	2	5
9	Rabbia	20	30	55
10	Rogna	5	9	11
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	17	23
12	Aborto epizootico	35	134	410
13	Tubercolosi	6	7	13
14	Diarrea dei vitelli	1	1	1
15	Barbone bufalino	1	3	7
16	Peste aviaria	7	15	86
17	Colera dei polli	2	2	3
18	Laringo tracheite infettiva di polli	10	15	36

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(5292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame a ottantatré posti di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente norme modificative ed integrative della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite minimo di età per i pubblici concorsi;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado

di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire duecento dei posti disponibili, di cui sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ottantanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito; della Marina militare; dell'Aeronautica ruolo piloti e commissariato; della Guardia di finanza; dei servizi di amministrazione e commissariato dell'Esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e indirizzate al Ministero dell'Interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive Province di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione o di arrivo della domanda deve risultare dal bollo a data appostovi dalla prefettura.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere le precise indicazioni del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 33.

Tale limite massimo di età è soggetto agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dalla superiore autorità militare cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a m. 1,63.

I candidati saranno altresì sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile;

7) due copie dello stato di servizio militare debitamente aggiornato, in bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi esclusivamente dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente a completa statura con la firma autenticata dal sindaco, o da un notaio, con la prescritta marca da bollo da L. 32;

10) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali;

11) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite massimo di età, nonché all'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del Sindaco di Roma e del notaio del Distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

I documenti attestanti il diritto all'elevazione del limite massimo di età debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali ed agli altri uffici.

Anche tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altra causa o per partecipazione a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto e procedura penale;
- 3) diritto amministrativo;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) economia politica e diritto del lavoro;
- 6) leggi e regolamenti di polizia;
- 7) ordinamenti politico amministrativi e militari;
- 8) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
- 9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove supereranno i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I predetti vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti a cura del Comando della scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a visita medica inappellabile di accertamento definitivo al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali, occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 11.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Allorché nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 13.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1950

p. Il Ministro: BUBBIO

(5545)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso la sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale, viene approvata la graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cosenza;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alfredo Cosentino è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa.

Cosenza, addì 4 luglio 1950

Il prefetto: MARFISA

(5550)

PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto n. 11183 in data 22 aprile 1950, col quale fu approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Veduti il decreto n. 11184 in data 22 aprile 1950 e quelli successivi di variazione con i quali vennero assegnate le sedi ai rispettivi vincitori;

Veduto che il dott. Pece Alfonso ha rinunciato alla nomina al posto di medico condotto del comune di Motta Baluffi;

Veduta la dichiarazione di accettazione del concorrente che segue in graduatoria il rinunciatario e che ha chiesto quella sede;

Veduto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietrzykowski Leslaw di Antonio, risultato idoneo nel concorso, è dichiarato vincitore ed assegnato alla condotta di Motta Baluffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del Comune interessato.

Cremona, addì 5 dicembre 1950

Il prefetto: BINNA

(5405)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente